

1.1 LINEE GUIDA SU DOTAZIONE E UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI

Ministero della Salute
Decreto 26 giugno 2017

"Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche."

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
28 giugno 2017 - Serie Generale n. 149

Il provvedimento, costituito da 4 articoli, è finalizzato a precisare ed integrare le linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalità di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore, sia all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonché in relazione alle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi.

Nello specifico, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita previsto nella normativa di riferimento si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche a) attraverso l'utilizzo di un impianto sportivo che sia dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) garantendo la presenza di un soggetto debitamente formato all'uso del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli Enti di Promozione Sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre associazioni e società dilettantistiche. Le associazioni e società sportive dilettantistiche,

quindi, prima di ogni gara e attraverso propri referenti all'uopo incaricati, hanno l'obbligo di accertare sia la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo sia che lo stesso sia regolarmente mantenuto e perfettamente funzionante. Inoltre, le associazioni e società sportive dilettantistiche utilizzatrici dell'impianto sportivo devono accertarsi e garantirsi la presenza di una persona debitamente formata all'uso del dispositivo - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 24 aprile 2013 - durante le gare dalle stesse organizzate.

In caso di mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata all'interno dell'impianto sportivo - ferme le eventuali responsabilità di natura civilistica e penale - si prevede l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva all'interno dell'impianto medesimo, risultando quest'ultimo inutilizzabile.

Da ultimo, si precisa che l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita non si applica alle gare che si tengono al di fuori degli impianti sportivi (sia coperti che scoperti) ed a quelle relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2017.